



# C I T T A ' D I L O C R I

89044 Provincia di Reggio Calabria  
Codice Fiscale 81000410803 - Partita IVA 00138500806



**ORDINANZA N. 5 DEL 27 aprile 2012**

***“OBBLIGO ALLACCIO ALLA RETE PUBBLICA DI FOGNATURA”***

## **IL SINDACO**

### **Considerato:**

- che questa Amministrazione procederà, a breve, ad una verifica della regolarità degli allacci fognari sul territorio Comunale;
- che lo smaltimento dei liquami, da parte degli utenti, attraverso sistemi fognari e depurativi non regolamentati, diversi dall'allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno ambientale ed in particolare di inquinamento della falda acquifera, e può determinare situazioni sanzionabili anche penalmente ai sensi delle normative vigenti;
- che il mancato allacciamento degli scarichi alla rete di pubblica fognatura nera comunale comporta il possibile perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario e contrasta con l'esigenza di migliorare la qualità ambientale del territorio;

**Vista** la Direttiva 91/271/CEE, che richiede ai Sindaci di emettere specifica Ordinanza che obblighi gli utenti del servizio idrico integrato, se sprovvisti, a realizzare con urgenza l'allacciamento alla rete urbana di fognatura nera, nelle zone servite;

**Considerato**, per quanto sopra, che si rende necessario ed urgente emettere apposita Ordinanza, relativa all'obbligatorietà degli allacciamenti degli scarichi alla pubblica fognatura, per quanti ne risultino sprovvisti nelle zone servite dalla stessa, al fine di ridurre i rischi di contaminazione della falda acquifera e di migliorare la qualità ambientale del territorio;

**Visto** il D.Lgs. 11/04/2006, n. 152 "norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**Visto** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18.08.2000 es.m.i.;

**Visto** che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Sindaco in quanto Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 50, c.5 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;

## **ORDINA**

A tutti i proprietari, o titolari di diritti reali dei fabbricati ubicati sul territorio comunale, a qualsiasi uso siano adibiti, che non hanno ancora provveduto ad allacciarsi alla rete di fognatura nera, di presentare richiesta di allaccio alla pubblica fognatura entro **30 (trenta) giorni** dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della presente Ordinanza.

Agli stessi proprietari di provvedere, ad avvenuto e attivato allacciamento alla rete fognaria, alla dismissione dei sistemi di smaltimento dei liquami esistenti (espurgare, disinfettare e disattivare i pozzi neri eventualmente presenti o gli impianti comunque non compatibili);

## **INFORMA**

- che per usufruire del servizio di allaccio alla fognatura è necessario inoltrare domanda c/o l'Area Tecnica-Urbanistica –Servizio Ambiente.
- che l'uso di immobili non serviti da fognature regolari comporta per i proprietari l'applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 133 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i e, costituendo inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, delle sanzioni previste dall'art. 650 del C.P.;
- che tutti gli utenti interessati devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, l'avvenuta realizzazione dell'allaccio onde evitare controlli e/o contestazioni;
- che presso l'Area Tecnica Manutentiva-Servizio Ambiente- e il Servizio Finanziario – Ufficio Idrico- viene resa disponibile ogni informazione necessaria per gli adempimenti di competenza di cui alla presente ordinanza e quindi per la somministrazione del servizio all'utenza;

## **D I S P O N E**

- la massima diffusione e divulgazione della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per **30 (trenta) giorni** naturali consecutivi;
- la pubblicazione sul sito internet del comune: [www.comune.locri.rc.it](http://www.comune.locri.rc.it), nonché affissione di manifesti sull'intero territorio comunale;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza a:
  - Prefettura di Reggio Calabria.
  - Comando di Polizia Municipale.
  - Area tecnica Manutentiva-Urbanistica.
  - Servizio Finanziario.
  - Stazione Carabinieri.
  - Alla Azienda Sanitaria Provinciale - Ufficio Ispettivo –

## **A V V E R T E**

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 /11/71 n. 1119).

**Dalla Residenza Municipale, li 27 aprile 2012**

**Il Sindaco**

**-Giuseppe Lombardo-**